

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

## TOP NEWS FINANZA LOCALE

13/07/2009 Il Sole 24 Ore	4
<b>Le norme regionali giocano d'anticipo sui nuovi obblighi</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	5
<b>Dai pesci rossi obbligatori ai luna park «muti» i divieti creativi dei sindaci</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	7
<b>Un'ordinanza con i programmi per combattere l'emergenza caldo</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	9
<b>Le proroghe sui rifiuti dimenticano l'assimilazione</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	10
<b>I risultati diventano trasparenti</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	11
<b>Oggi il controllo descrive ma non giudica</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	12
<b>Premi flessibili negli enti locali</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	13
<b>L'esperienza pregressa è un requisito illegittimo</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	15
<b>In Cda basta il buon senso</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	16
<b>Data limite sui risparmi da part time</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	17
<b>Se il piano del Sindaco azzera le servitù</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	18
<b>La casa si «veste» di pellicole</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	20
<b>L'Anagrafe tributaria fotografa i sospetti</b>	
13/07/2009 Il Sole 24 Ore	21
<b>Cartelle fiscali a rate In soli cinque mesi richieste al raddoppio</b>	

13/07/2009 Il Sole 24 Ore	22
<b>Altre dilazioni solo a chi paga con regolarità</b>	
13/07/2009 Il Messaggero - ROMA	23
<b>Riforme, ecco tutte le sfide in lista d'attesa</b>	
13/07/2009 Il Messaggero - ROMA	24
<b>Federalismo, due anni per l'attuazione</b>	
13/07/2009 Il Giornale - Nazionale	25
<b>E domani tocca all'ultimo Dpef: dal 2010 non ci sarà più</b>	
13/07/2009 Il Giornale - Nazionale	26
<b>Badanti e Tremonti-ter nella «manovra d'estate»</b>	
13/07/2009 Corriere di Romagna	27
<b>Ancisi a Cernobbio per l'Anci</b>	
13/07/2009 Il Tirreno - Massa carrara	28
<b>La stangata sui Comuni</b>	
13/07/2009 La Nuova Ferrara - Nazionale	29
<b>Tetti di spesa penalizzanti</b>	
13/07/2009 Messaggero Veneto - Pordenone	30
<b>Ronde e telecamere: fondi ai Comuni per 10 milioni</b>	
13/07/2009 Corriere Economia - ECI	31
<b>Tra Provincia e Capitale La doppia vita di Molgora</b>	

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

24 articoli

Le regole sul territorio

## Le norme regionali giocano d'anticipo sui nuovi obblighi

La certificazione energetica condominiale, così come definita dalle Linee guida, è valida su tutto il territorio nazionale, a patto che le singole Regioni non dettino prescrizioni diverse. Vediamo alcune disposizioni regionali ora in vigore, tenuto conto che il nuovo decreto istituisce un coordinamento per arrivare a una maggior uniformità delle prescrizioni decentrate.

A Milano si cambia

Il Piemonte (legge 13/2007) e l'Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa 156/2008) riproducono pari pari il Dlgs 192/2005 che permetteva la certificazione condominiale unica quando l'impianto di riscaldamento è centralizzato, senza fare distinzioni di rendimento energetico tra appartamenti. Lo stesso può dirsi anche per la Lombardia. Dal 7 settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale lombardo 5376/2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l'impianto è centralizzato. Così come dicono le nuove Linee guida, occorrerà tener conto delle perdite di calore degli appartamenti all'ultimo piano o sopra cantine o androni non riscaldati. Comunque gli uffici regionali potranno ancora ricevere un solo documento per stabile in cui siano specificati i rendimenti dei singoli alloggi. Restano sottratti alla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi).

Altre aree

Ancor più simili alle Linee guida sono le soluzioni prospettate in Liguria. La certificazione comune è possibile per appartamenti condominiali sia con impianto centralizzato che con impianto autonomo se gli alloggi hanno caratteristiche di «ripetibilità logistica e di esposizione» e gli impianti autonomi devono avere la stessa tipologia e potenza. Per gli impianti centralizzati privi di regolazione locale e contabilizzazione, l'indice di prestazione energetica individuale si ha proporzionando il fabbisogno di energia primaria dell'edificio alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento.

Anche in Valle d'Aosta la certificazione condominiale non è possibile se l'impianto centralizzato è dotato di contabilizzazione del calore.

In Toscana l'attestazione tecnica di rendimento energetico può invece essere rilasciata anche per interi edifici o addirittura per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, se possibile, impianti innovativi e centralizzati che servano l'edificio o l'area. Il documento ha validità anche per le singole unità immobiliari.

Ulteriori disposizioni

Interessante è ricordare alcune disposizioni particolari locali in campo energetico. In Valle d'Aosta la certificazione energetica non guarda solo ai consumi da riscaldamento, ma anche a quelli da condizionamento estivo e all'illuminazione artificiale. In Lombardia una legge dello scorso 29 giugno stabilisce che, dove esiste caldaia centralizzata, l'amministratore deve comunicare (al Comune, per località sopra i 40 mila abitanti, o alla Provincia) la propria nomina ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, pena una sanzione da 100 a 600 euro. La stessa norma stabilisce che l'azienda che conclude un contratto di servizio energia deve consegnare la certificazione energetica al proprietario dell'immobile entro sei mesi. È infine stato introdotto il divieto di riscaldamento o condizionamento di cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi negli edifici residenziali (con eccezioni possibili solo per quelli vincolati).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinanze estive. Le nuove regole dei comuni

## **Dai pesci rossi obbligatori ai luna park «muti» i divieti creativi dei sindaci**

Sotto tiro anche alcol e sprechi d'acqua **RISCHIO INFEZIONI** Dal ministero della Salute è arrivato l'alt alle massaggiatrici che offrono trattamenti ai bagnanti **DECORO** In alcuni centri anche quest'anno è stato vietato camminare per strada in abbigliamento da mare

Francesca Milano

L'oscar per l'ordinanza estiva più bizzarra quest'anno lo vince Flavio Tosi, sindaco di Verona, che ha imposto ai suoi concittadini di «introdurre nelle piccole fontane ornamentali pesci larvivi (esempio pesci rossi, gambusia eccetera)». Lo scopo è nobile (prevenire l'invasione della zanzara tigre), ma è impossibile non sorridere davanti all'ennesima ordinanza originale. Quello della lotta alle zanzare è uno dei filoni più gettonati di questa estate: a Brescia, per esempio, è stata introdotta una sanzione fino a 500 euro per chi lascia in terrazza contenitori che possano riempirsi di acqua piovana, e a Siena il sindaco aveva anticipato tutti firmando l'ordinanza anti-ristagni d'acqua già lo scorso 15 aprile, con multe fino a 100 euro. Le zanzare non sono gli unici insetti perseguitati dai sindaci: a Caronno Petrusella, comune di 12mila anime in provincia di Varese, l'amministrazione ha emesso un'ordinanza (n. 107/2009) contro le «mosche domestiche», che obbliga cittadini ed esercizi commerciali ad adottare tutte le cautele possibili per evitare l'invasione di insetti. L'estate 2009 è caratterizzata anche da altri tre fronti caldi: la lotta agli sprechi idrici, la guerra ai rumori e la battaglia contro gli alcolici e le bottiglie di vetro.

In settimana il sindaco di Milano Letizia Moratti dovrebbe firmare l'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche ai giovani sotto i 16 anni, mentre a Parma, stanchi di ritrovare ogni mattina un mare di bottiglie che "galleggiano" sul prato di piazza della Pace, gli amministratori hanno studiato una norma che prevedeva la corresponsabilità cliente-commerciante: chi vende, in pratica, deve controllare che chi compra non sporchi la città. Per questo l'ordinanza prevede anche il divieto di vendita da asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro dopo le 21. Inoltre, per tutti, esercizi pubblici e attività artigianali, il raggio di competenza viene ampliato da 10 a 20 metri.

Sul fronte del rumore, molti Comuni non vogliono sentire ragioni: a Marina di Carrara il dirigente Marco Tonelli ha dato l'ok all'installazione del luna park, ma solo se "muto". Silenzio imposto anche a Nizza, in provincia di Messina, dove dal 1° luglio al 31 agosto è vietato l'uso di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e simili. Contro l'ordinanza si è schierata l'associazione turistica balneari siciliana, che l'ha definita "illegittima". In ogni caso, la musica resta bandita dalle spiagge anche quest'anno, come accade ormai dal 1942, anno dell'entrata in vigore del regio decreto n. 327, lo spauracchio di tutti i bambini amanti dei castelli di sabbia e di tutti i ragazzi armati di pallina e racchettoni.

Nonostante non sia stata, fino ad ora, un'estate da temperature record e allarme siccità, alcuni sindaci si sono mossi in anticipo, emanando una serie di ordinanze per il risparmio idrico: a Cecina il divieto di annaffiare i giardini durante il giorno è scattato il 18 giugno e durerà fino al 30 settembre. Il sindaco ha anche lanciato un appello ai gestori degli stabilimenti balneari affinché controllino l'uso delle docce da parte dei clienti.

A Pavia è allo studio il divieto di annaffiare i giardini nelle ore diurne: sarà possibile dare l'acqua alle piante solo dalle 23 alle 5. Anche chi vorrà lavare l'auto dovrà farlo al chiaro di luna: le ordinanze contro gli sprechi idrici, infatti, vietano in generale l'uso extra-domestico dell'acqua potabile.

Sopravvivono, poi, anche quest'anno le ordinanze evergreen sul decoro (no a chi va in giro in costume) e quelle contro i venditori ambulanti e le massaggiatrici. Su quest'ultimo fronte è intervenuta il sottosegretario alla Salute Francesca Martini che ha firmato un'ordinanza nazionale che vieta i massaggi in spiaggia perché possono causare infezioni. Spetta ai sindaci dei litorali, adesso, vigilare.

francesca.milano@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ANCI RISPONDE

## Un'ordinanza con i programmi per combattere l'emergenza caldo

Agostino Bultrini

Lo scorso 3 giugno è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 126 l'ordinanza 26 maggio 2009 del ministero del Lavoro relativa alla tutela delle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore. L'ordinanza ha validità fino al 30 ottobre 2009.

I Comuni devono trasmettere ai servizi sanitari regionali e alle Asl gli elenchi della popolazione residente di età pari o superiore a 65 anni, aggiornati al 1° aprile, e gli aggiornamenti con la periodicità definita da ogni regione. Questo serve a pianificare e gestire i programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle "anagrafi della fragilità" e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica.

I servizi sanitari regionali e le Asl, avvalendosi anche di altri dati, intraprenderanno, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, le iniziative volte a prevenire e a monitorare i danni gravi e irreversibili causati dalle anomale condizioni climatiche estive, specie ai soggetti più esposti per condizione di età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali. Agli stessi fini i Comuni provvederanno con i propri servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il servizio socio assistenziale

Il Comune intende istituire un servizio con finalità socio assistenziali consistente in un minimo contributo a favore di soggetti bisognosi in cambio di attività sociali da svolgere a favore della collettività. Le attività consistono, ad esempio, nel sostegno ad anziani o disabili per compagnia, preparazione dei pasti presso le abitazioni, riordino e pulizia delle case, commissioni, pratiche burocratiche eccetera. È possibile?

La soluzione è percorribile a patto di rispettare la disciplina sul regime previdenziale e infortunistico dei soggetti interessati. Per quanto attiene alle procedure: il consiglio approva il regolamento per il servizio, ma può anche modificare il regolamento per i servizi sociali integrati di cui alla legge 328/2000, indicando anche i mezzi finanziari connessi alle prestazioni sociali; la giunta stabilisce le procedure esecutive, comprese quelle relative al bando pubblico; a questo punto subentrano le competenze gestionali; i servizi sociali e gli altri servizi in combinazione devono verificare il rispetto delle procedure, anche sulla privacy.

### Il sostegno alle famiglie

Questo ente vorrebbe attivare alcune politiche attive per il contenimento degli effetti della crisi economica in corso, intraprendendo iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà. In presenza di interventi statali e regionali, quali sono gli spazi per analoghe finalità da parte del Comune?

L'intervento del Comune è possibile e legato alle singolarità di ordine ambientale, che non necessariamente sono prese in considerazione in afferenze di carattere generale riferite all'intero territorio dello Stato. Eventuali iniziative del Comune devono formare oggetto di regolamentazione nei termini formali previsti dal Testo unico n. 267/2000. Nella previsione regolamentare è, fra l'altro ed essenzialmente, da tenere presente la relazione integrata delle previste prestazioni sociali, ovviamente rispetto a quelle di iniziative statuale e regionale, e quindi: a) le possibilità finanziarie dell'ente risultanti dagli atti amministrativi previsti dall'ordinamento degli enti locali; b) il rapporto tra le nuove iniziative sociali e il contesto delle spese afferenti a servizi di primaria necessità pubblica;

c) l'introduzione di fasce economiche nell'ambito degli istituti dell'indicazione economica (Isee).

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web [www.ancitel.it](http://www.ancitel.it). I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per

informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Tributi

## Le proroghe sui rifiuti dimenticano l'assimilazione

Maurizio Fogagnolo

Il DI 78/2009 introduce l'ennesimo rinvio del passaggio da Tarsu a Tia, spostando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (articolo 5, comma 2-quater della legge 13/2009) per l'approvazione del regolamento attuativo della tariffa, in mancanza del quale i Comuni interessati potranno comunque adottare la Tia «ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti».

A prescindere dalle numerose incognite sulla concreta applicazione di tale norma, la proroga introdotta nella manovra d'estate appare addirittura controproducente per i Comuni interessati al passaggio a tariffa.

La previsione iniziale secondo cui il passaggio a Tia sarebbe potuto intervenire (dal 2010) pur a fronte della mancata approvazione del regolamento avrebbe infatti consentito ai Comuni ancora in regime di Tarsu di utilizzare il secondo semestre 2009 per pianificare il passaggio, approvando il piano finanziario previsto dal Dpr 158/1999, il regolamento applicativo e le tariffe.

Il rinvio al 31 dicembre 2009 del termine per l'approvazione del regolamento comporterà invece dei problemi ai Comuni che vorranno comunque passare a Tia nel 2010, perché per impostare il passaggio a tariffa si renderà necessario attendere la fine del 2009, per verificare se sia stato o meno approvato il regolamento applicativo. Solo dopo questo termine si potrà cominciare a programmare il passaggio a Tia.

Nel continuo balletto delle proroghe la manovra non ha invece previsto alcun rinvio del termine (da ultimo articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008) sull'assimilabilità dei rifiuti generati dalle attività produttive, che rischia di creare oggettivi problemi ai Comuni in sede di applicazione del tributo/tariffa.

Secondo le norme vigenti, entro il 29 luglio ai rifiuti assimilati si dovrebbe applicare una tariffazione legata alle sole quantità conferite al servizio pubblico, articolando la tariffa in parte fissa e variabile, tenendo conto della tipologia dei rifiuti prodotti e applicando una riduzione, da fissarsi a livello regolamentare, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero tramite soggetti terzi.

L'applicazione di tale norma - che contrasta con la disposizione dello stesso articolo 5, comma 1, del DI 208/2008, che ha invece confermato per tutto il 2009 l'applicabilità dei criteri di assimilazione previsti dal Dlgs 22/1997 - appare impossibile in corso d'anno. I Comuni non potrebbero cambiare le modalità di prelievo prima del 2010, soprattutto quando, applicando ancora la Tarsu, non prevedono normalmente né a livello tariffario né a livello regolamentare una distinzione tra costi fissi e costi variabili e applicano la tassa in forza di una sostanziale privativa comunale.

È quindi necessario che il Governo rinvii l'entrata in vigore di questa disposizione quanto meno fino alla fine del 2009, e chiarisca se i criteri dettati dall'articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008 sono o meno applicabili ai Comuni che ancora utilizzano la Tarsu.

Per quanto infatti i criteri delineati dal Dlgs 4/2008 risultino legati all'introduzione della nuova tariffa rifiuti, appare evidente che - ove gli stessi dovessero entrare in vigore nel corso del 2009 - potrebbero essere invocati (essendo relativi all'assimilabilità dei rifiuti indipendentemente dalla tipologia di entrata applicata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti), anche per richiedere riduzioni della Tarsu, che i Comuni difficilmente potrebbero gestire, con conseguente aumento del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Performance collettive. Le previsioni

## I risultati diventano trasparenti

**IL PASSO IN AVANTI** La riforma rompe il tabù sulla «segretezza»: è difficile però individuare parametri per pesare l'efficienza degli uffici

Lo schema di decreto attuativo della legge 15/2009 introduce i concetti di «performance individuale» e «performance organizzativa», ripropone il controllo strategico e si orienta quindi a mantenere l'integrazione fra diversi livelli di controllo.

Se la valutazione individuale che appare chiara, nel decreto non c'è una precisa definizione del concetto di performance organizzativa.

Dalla lettura dell'articolo 8, però, molti elementi conducono al controllo strategico, soprattutto per gli aspetti legati alla misurazione dell'impatto delle politiche, alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, alla verifica dell'attuazione dei piani e allo sviluppo delle relazioni con i cittadini.

Il controllo strategico, dopo dieci anni della sua previsione e a fronte di un palese insuccesso (si veda l'articolo a fianco) viene dunque riproposto.

La misurabilità effettiva degli impatti delle politiche si è rivelata impresa difficile. Gli strumenti di misurazione si scontrano in questo caso con la difficoltà di slegare l'impatto della singola politica da quello di tutti gli altri fattori che non sono di diretto controllo dell'amministrazione.

I tentativi di "manualizzazione" hanno bisogno di grande cautela poiché un'enfasi eccessiva rischia di pregiudicare i possibili effetti positivi.

Sarà, infatti, una sfida riuscire a definire i parametri di riferimento del sistema di misurazione della performance da parte della «Commissione per la valutazione» validi per tutte le autonomie locali.

Indubbiamente, il principale merito del provvedimento è di aver segnato il passaggio dalla segretezza alla trasparenza sui risultati delle performance dell'amministrazione.

Inoltre i diversi livelli di controllo sono complementari e seguono un approccio "integrato".

Si è in presenza di un sistema di governance multilivello in cui i controlli interni interagiscono tra loro e con le verifiche esterne. La valutazione dell'intera amministrazione (performance organizzativa) è coerente con la valutazione dei dirigenti e del personale, e la valutazione dei risultati è integrata con la valutazione delle competenze e, a livello macro, con le analisi di customer satisfaction e benchmarking competitivo.

La valutazione dei risultati dirigenziali non può prescindere dai piani strategici e il controllo strategico, nel misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, non può ignorare le risultanze del controllo contabile e della relativa affidabilità dei dati contenuti nei bilanci: se la valutazione complessiva dell'ente è negativa lo sarà anche la valutazione dei singoli dirigenti.

Ciò però non deve significare il sovrapporre di funzioni e di ruoli. In Italia i meccanismi di controllo hanno la cattiva abitudine di concentrarsi ora su un oggetto ora su un altro, sprestando risorse e creando troppi dati di fatto inutilizzabili.

Il successo di una riforma, invece, risiede proprio nella capacità di utilizzare il "dato" prodotto.

In questo caso la pubblicazione a preventivo del piano delle performance e a consuntivo del rapporto (articolo 10) potrebbero rappresentare utili strumenti di accountability per porre fine al principio di riservatezza tipico del controllo strategico stabilito dalla legge del 1999.

M.T.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le esperienze regionali

## Oggi il controllo describe ma non giudica

SENZA CRITERI Ogni amministrazione ha previsto organismi e modelli diversi nelle analisi dei dati e nel loro utilizzo I LIMITI Gli indicatori misurano la capacità di spesa per le singole politiche ma non riescono a valutarne gli effetti reali

Romilda Mazzotta

Maria Teresa Nardo

L'autonomia organizzativa degli enti territoriali non ha permesso finora al controllo strategico di trovare un modello univoco. Un'indagine svolta dall'università della Calabria sugli strumenti adottati dalle regioni mostra infatti differenze significative nella composizione dei comitati, nella struttura dei documenti elaborati, negli indicatori adottati, e nell'utilizzo delle informazioni prodotte.

Il controllo strategico è previsto nell'85% delle regioni, ma sono poche le realtà che lo hanno avviato efficacemente.

Tre regioni non lo prevedono e solo una regione manifesta, tenuto conto delle proprie funzioni, di non avere tale esigenza di controllo. L'Umbria, per esempio, dispone in materia di controllo strategico con la legge regionale 13/2000, dove si prevede (articolo 99) che «il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte». Anche l'Emilia Romagna, richiamando il decreto n. 286/99, disciplina con legge regionale il controllo strategico (Lr 43/2001), e lo stesso fa la Calabria (Lr 1/2006). Il controllo strategico è spesso affidato a organi collegiali composti da esperti esterni (56%) che rispondono alla Giunta o direttamente al Presidente. Alcune volte i collegi sono misti fra membri esterni e interni. In Emilia Romagna e nella maggioranza delle regioni si prevedono anche unità organizzative interne, "autonome" o di "staff".

Organi e strutture si distinguono anche per le funzioni svolte. Alcune regioni affidano ai comitati di controllo strategico oltre alla definizione della metodologia di pianificazione e misurazione dei programmi anche la valutazione dell'alta dirigenza.

Quasi tutte le regioni prevedono il piano strategico regionale, di solito triennale. Il documento, tuttavia, nella maggioranza dei casi è di natura descrittiva, e quasi mai sono previsti indicatori di performance e target. Molti (la Puglia e altri) ad esempio presentano target e macro-indici ripresi dai documenti comunitari.

In tutte le regioni prevalgono gli indicatori finanziari che misurano la capacità di spesa dell'ente per tipologia di politica. Vi è, in tutte le realtà, un sottoutilizzo degli indicatori di outcome e scarsa è la comunicazione all'esterno dei risultati e degli impatti prodotti per effetto dell'attuazione delle politiche. Anche quando gli indicatori di impatto sono previsti, essi fanno riferimento a dati statistici non recenti e quindi non utilizzabili per rivedere gli obiettivi strategici. Alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, pubblicano il bilancio sociale mentre altre ci stanno lavorando, ma anche in questi casi il documento consuntivo non è collegato al documento di pianificazione strategica e non evidenzia gli scostamenti registrati rispetto agli obiettivi e ai target di raggiungimento prefissati. Pur nei casi in cui si nota il tentativo di introdurre strumenti tipici di valutazione della performance, gli stessi sono depotenziati perché hanno prevalentemente matrice finanziaria e non sono resi pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)

L'indagine sul controllo strategico nelle Regioni italiane

Pubblico impiego. Si ampliano le fasce di merito e si prevedono forme autonome di applicazione

## **Premi flessibili negli enti locali**

Le novità negli emendamenti al decreto attuativo della riforma

Gianni Trovati

La ristrutturazione del decreto attuativo della riforma Brunetta per il pubblico impiego punta a un'applicazione decisamente più flessibile per regioni ed enti locali.

Le novità emergono dagli emendamenti nati dal confronto con la Conferenza Unificata (che però deve ancora mettere all'ordine del giorno il proprio parere sul provvedimento) e su cui sta lavorando la Camera, dove il provvedimento è all'esame delle commissioni Lavoro e Affari costituzionali.

Mentre la deadline dei 60 giorni fissata a inizio maggio dal ministro della Funzione pubblica per l'approvazione definitiva del provvedimento è scaduta alla fine della scorsa settimana, il testo è infatti ancora sotto le cure di Montecitorio.

Gli emendamenti che riguardano regioni, province e comuni provano prima di tutto ad armonizzare le previsioni del decreto attuativo all'autonomia riconosciuta a questi enti, anche per evitare i conflitti di competenze che spesso in passato hanno sbarrato la strada all'applicazione generalizzata di alcuni provvedimenti taglia-spesa. Ma nelle proposte si affaccia anche un ulteriore restyling delle tre fasce di merito, che in tutte le pubbliche amministrazioni dovranno governare la distribuzione dei premi di produttività. Gli emendamenti offrono infatti grande autonomia agli enti territoriali nella definizione delle fasce e nella distribuzione delle risorse aggiuntive, che nella pubblica amministrazione centrale continuano invece a essere ancorate alla rigida griglia delle quote. «L'importante - riflette Michele Scandroglio, relatore del provvedimento in commissione Lavoro - è l'impostazione culturale del provvedimento, che ha già ottenuto un consenso generalizzato fra i cittadini. Gli enti locali che opereranno per un'applicazione timida saranno meno efficienti, e saranno puniti dagli elettori». Resta da capire l'accoglienza che questa differenza di trattamento otterrà negli uffici della Pa centrale, dove si continua a prevedere la riserva del 50% delle risorse di produttività per il 25% del personale e un altro 25% è destinato a rimanere a secco.

Un altro comma si occupa di disciplinare l'applicazione autonoma di bonus delle eccellenze, premio annuale per l'innovazione, progressioni e degli altri strumenti previsti dall'articolo 20 della bozza. In particolare, si specifica che il bonus, il premio per l'innovazione, le progressioni orizzontali e l'attribuzione di incarichi e responsabilità possono essere finanziate solo con i fondi disponibili per la contrattazione integrativa.

L'applicazione di tutti questi meccanismi, secondo la proposta, dovrà essere predisposta autonomamente dagli enti entro la fine del 2010; superata questa data senza novità, le disposizioni del decreto entrerebbero in vigore automaticamente nelle amministrazioni che non hanno provveduto ad adeguarsi.

Il pacchetto di emendamenti interviene anche sulla semplificazione della foresta dei contratti pubblici, allontanandosi ulteriormente dalla rigida ipotesi iniziale di accorpate tutti i contratti in due grandi contenitori. Il testo ipotizza infatti due ambiti paralleli: uno per regioni e servizio sanitario nazionale, e uno per enti locali, camere di commercio e segretari comunali e provinciali.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Regola valida per le procedure aperte

## L'esperienza pregressa è un requisito illegittimo

Raffaele Cusmai

In una gara a evidenza pubblica con procedura "aperta", da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'inserimento da parte della stazione appaltante nel disciplinare di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di un requisito quale quello delle esperienze simili già maturate dal concorrente nello specifico settore, così come il possesso di certificazioni sulla qualità, deve ritenersi illegittimo, in quanto criteri entrambi attinenti alla capacità tecnica ed economico-finanziaria e non alla qualità dell'offerta. Trattandosi inequivocabilmente, secondo i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2716/2009, di elementi soggettivi non riguardanti il progetto tecnico.

Il fatto riguardava l'aggiudicazione di una gara pubblica di servizi i cui documenti di gara, così come predisposti dalla stazione appaltante, riportavano una vera e propria doppia valutazione del curriculum professionale dei partecipanti: sia come requisito soggettivo che come elemento e criterio di valutazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta. Di qui il ricorso del secondo in graduatoria sul presupposto dell'illegittimità di un simile operato.

Considerazioni che non hanno, tuttavia, convinto i giudici di primo grado i quali hanno ritenuto tali deduzioni corrette in astratto ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/18/CE, ma infondate nel concreto in quanto ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbero essere utilizzate anche alcune caratteristiche dei servizi pregressi e in atto aventi diretto interesse per il servizio da appaltare. «Ciò non consisterebbe nel valutare una seconda volta l'esperienza professionale, ma nell'esaminare aspetti qualitativi dell'offerta attraverso la ragionevole previsione del pregio tecnico delle prestazioni da fornire».

La quinta sezione ha invece ribadito come non possa essere disconosciuta una netta e inderogabile distinzione tra criteri soggettivi di ammissione alla gara e i criteri oggettivi di aggiudicazione che «oltre al dato letterale e formale, risponde all'evidente e sostanziale logica di separare altrettanto nettamente i requisiti soggettivi di idoneità e di partecipazione alla gara da quelli attinenti all'offerta e al l'aggiudicazione». Ne consegue che il curriculum professionale dei partecipanti alla gara è indubbiamente un criterio soggettivo per l'individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti in sede di prequalificazione per l'accertamento soggettivo della capacità a poter partecipare alla gara.

La ratio della norma, ha chiarito il Collegio, non consente alcuna deroga teorico-concettuale né alcuna commistione tra le due tipologie di criteri; neanche con riferimento alla circostanza che le peculiari caratteristiche del servizio da affidare avrebbero giustificato il riferimento al curriculum per qualificare l'offerta da un punto di vista tecnico. Tali principi devono infatti intendersi validi anche nelle procedure non caratterizzate, come quella in questione (procedura aperta), dalla fase di prequalificazione.

Il doppio utilizzo del curriculum professionale, inoltre, non si giustifica neanche rispetto alla diversa accezione utilizzata nei documenti di gara, da una parte (valutazione dell'offerta tecnica) facendo riferimento alle esperienze pregresse ed attuali, dall'altra (requisiti di ammissione) al fatturato specifico maturato. Anche per ciò che attiene alle certificazioni qualità la sezione ha evidenziato come tali documenti attestino non tanto la qualità del prodotto o del servizio quanto la presunzione in capo all'impresa certificata, di controllo di particolari parametri individuati in sede europea in tutte le fasi del processo di realizzazione del prodotto o del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)

Il testo della sentenza

**La motivazione****- Sentenza n. 2716/2009 del Consiglio di Stato**

## La decisione

È illegittimo l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta di un requisito, quale quello delle esperienze simili già maturate nello stesso settore, il quale è indubbiamente un criterio soggettivo per l'individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti in sede di prequalificazione proprio per l'accertamento soggettivo della loro capacità a poter partecipare alla gara. Né rileva in contrario che le caratteristiche specifiche dell'attività oggetto della procedura avrebbero giustificato e legittimato il riferimento a dette esperienze ai fini della valutazione dell'offerta, stante la chiara ratio della norma richiamata, che non consente alcuna deroga teorico-concettuale, né alcuna conseguente commistione tra i due gruppi di criteri, tra loro incompatibili. Tale principio vale sia per gare precedute da prequalificazione, sia per quelle a procedura aperta.

Amministratori. Non contano gli studi per il board di un ente comunale

## In Cda basta il buon senso

IL CASO Se si tratta di una scelta politica discrezionale non è necessario mettere a confronto il curriculum dei due candidati

Vittorio Italia

Per la nomina a consigliere di amministrazione di un ente vigilato dal Comune non occorrono particolari competenze tecniche o culturali, ma è sufficiente che il soggetto possenga quelle doti normali di ragionevolezza e avvedutezza proprie del buon padre di famiglia. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, 19 giugno 2009, n. 4033, che ha interpretato in modo particolare le norme che disciplinano le nomine dei rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende o istituzioni. Il caso riguardava la nomina di un consigliere di amministrazione di un pensionato per anziani e per questa nomina erano stati proposti dal consiglio comunale due nomi. Il primo era quello di un artigiano, che non aveva requisiti particolari, e non aveva prodotto alcun curriculum. Il secondo era quello di un plurilaureato, abilitato all'esercizio della professione forense, e che aveva un'esperienza lavorativa decennale in qualità di dirigente di case di riposo. Il sindaco ha nominato l'artigiano, e il plurilaureato ha proposto ricorso al Tar per il Veneto, sezione I, 25 giugno 2007, n. 2035, che lo ha accolto. Ma in sede di appello, il Consiglio ha considerato legittima la nomina dell'artigiano, per le seguenti ragioni: 1) la nomina dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende o istituzioni spetta al sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale (articolo 50, comma 8, Dlgs 267/2000) e la delibera del Consiglio che conteneva tali indirizzi stabiliva che «le nomine saranno effettuate sulla base dell'esperienza culturale e delle competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli enti»; 2) tale regola non ha valore assoluto, ma deve essere adattata alla natura delle funzioni che il designato deve svolgere. Il consigliere di amministrazione di una casa di riposo non deve avere particolari competenze tecniche e culturali, ma deve semplicemente possedere doti normali di ragionevolezza e di attenzione, proprie del buon padre di famiglia; 3) la nomina dei rappresentanti del Comune in questa casa di riposo non doveva perciò essere preceduta - come se fosse stato un pubblico concorso - da un confronto tra i curricula dei candidati, perché si trattava di una scelta politica discrezionale. La sentenza, pur coerente nei suoi passaggi logici, non è persuasiva. Infatti, anche se si trattava di una nomina politica fiduciaria, i criteri stabiliti dal consiglio comunale prevedevano che vi doveva essere una valutazione sulla base delle "competenze necessarie". In conseguenza, tali competenze, ritenute necessarie e indispensabili, dovevano essere tenute presenti e puntualmente valutate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. La sezione Toscana dirime il rebus sul cambio di destinazione degli importi

## Data limite sui risparmi da part time

Il 20% di quelli entro il 24 giugno restano al Fondo di produttività NEL MIRINO I giudici contabili puntualizzano l'uso delle economie prodotte dalla trasformazione dei rapporti di lavoro

Gianluca Bertagna

Con la delibera n. 55/2009/Par del 16 giugno 2009 la Corte dei conti sezione regionale della Toscana torna ad affrontare la delicata questione dei risparmi relativi alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai fini dell'incremento del fondo delle risorse decentrate degli enti locali.

Il Dl n.112 convertito nella legge 133/2008, con una inaspettata modifica, ha sancito l'impossibilità di destinare il 20% delle economie delle predette trasformazioni a incremento dei fondi integrativi, così come era previsto in origine dalla legge 662/96.

Sin dall'entrata in vigore della disposizione si è molto discusso su come orientarsi nella costituzione del fondo per l'anno 2008 e in modo particolare se vi era qualche speranza di poter conservare almeno i risparmi fino al 24 giugno 2008, giorno precedente all'entrata in vigore Dl 112.

I dubbi nascevano principalmente dal carattere di risorsa variabile attribuito a tale incremento dall'articolo 31 comma 3 del Ccnl 2004.

Sull'argomento è già intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con il parere 15/2009 che, in risposta al quesito di un ente, ha precisato che, ancorché non ancora costituito il fondo, l'incremento in oggetto era possibile addirittura per tutto l'anno 2007. Alla disposizione, infatti, non si poteva dare una lettura retroattiva.

In quella fase avevamo ipotizzato che l'interpretazione si potesse quindi estendere, con le medesime motivazioni, anche al primo semestre del 2008.

Ora, la tanto attesa risposta da parte degli enti locali arriva dalla magistratura contabile della Toscana. Nel parere n. 55/2009 si afferma innanzitutto che il 20% del risparmio di spesa derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time doveva essere destinato al fondo di produttività individuale e collettiva. Nel bilancio dell'anno 2008 avrebbero, quindi, dovuto trovare copertura anche le somme destinate a tale incremento del fondo, somme che a oggi l'ente, in assenza di contrattazione per l'utilizzo delle risorse, si ritrova in conto residuo.

In assenza, quindi, di disposizioni retroattive esplicite, l'originaria destinazione di tali quote al fondo per la produttività non può che considerarsi cessata solo a far data dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008), secondo le ordinarie regole sulla successione delle leggi nel tempo, senza, pertanto, pregiudicarne l'impiego per il periodo 1° gennaio 2008-24 giugno 2008.

A nulla, quindi, rileva il fatto che l'ente abbia o meno già contrattato il fondo dell'anno scorso. L'aspetto rilevante è che le somme siano state effettivamente messe da parte, tanto che i giudici contabili concludono affermando che nel caso in cui le stesse non fossero accantonate nell'ambito della competenza dell'esercizio 2008, o lo fossero in misura inferiore, risulta inibito l'utilizzo delle economie per le specifiche finalità non sussistendo il presupposto essenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## INTERVENTO

**Se il piano del Sindaco azzerà le servitù**

di Achille Colombo Clerici Il vicino "demaniale" è una iattura per il proprietario privato: i suoi diritti si affievoliscono, se non addirittura si annullano. Questo, in concreto, il rischio derivante dall'applicazione dell'articolo 58 del DL 112/2008, che tra l'altro suscita seri dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale. E per mettersi almeno parzialmente al riparo mancano poche settimane.

Il secondo comma della stessa norma prevede infatti che l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni da parte dell'ente locale ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne fissi espressamente la destinazione urbanistica, ma anche e soprattutto costituisca variante automatica anche in deroga allo strumento urbanistico generale ed alle disposizioni prescrittive e previsionali su di esso prevalenti; cioè senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Il piano va allegato al bilancio di previsione, e gli immobili in esso indicati possono essere valorizzati o alienati.

In questo modo, però, non solo la ripartizione delle competenze gerarchiche in materia di governo del territorio viene posta in serio dubbio; ma il rischio di fondo è che l'ente pubblico con la sua azione unilaterale possa ledere legittimi interessi connessi alla proprietà edilizia privata. Dal l'articolo 58 potrebbe conseguire un vero e proprio svuotamento degli interessi legittimi (derivanti dagli atti generali di governo del territorio) dei titolari privati di diritti reali su immobili limitrofi o prossimi a quelli pubblici. Pensiamo ad esempio alla sopraelevazione e all'incremento volumetrico di edifici esistenti, o alla realizzazione di funzioni concorrenti con quelle già presenti e via dicendo.

Perplessità, poi, genera la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 58, che prevede che la pubblicazione del Piano produca effetto dichiarativo della proprietà dell'immobile, salva la possibilità per i contro-interessati di proporre ricorso amministrativo entro 60 giorni, e salvi gli altri rimedi per eventuali riflessi nei confronti dei diritti privati; riflessi conseguenti a errori o sviste della pubblica amministrazione. Ma il termine per il deposito del bilancio di previsione, e del Piano che ne è un allegato, è scaduto il 31 maggio. Quindi da quella data decorrono i 60 giorni per le eventuali opposizioni (salvo che per i non molti Comuni che avevano proceduto in anticipo all'adempimento).

L'attribuzione, alla pubblicazione (parallela al deposito) del Piano, dell'efficacia della trascrizione nei registri immobiliari, per ciò che riguarda gli immobili in esso compresi, non è da escludersi che possa avere un effetto di pretermissione di tutti i rapporti di fatto non ancora oggetto di trascrizione della domanda volta ad ottenerne l'accertamento giudiziale; quanto meno sul piano della opponibilità ai terzi acquirenti dalla Pa.

È per caso quella dell'articolo 58 una forma larvata di annullamento istantaneo del l'esercizio di fatto del contenuto dei diritti reali, ai fini del l'usucapione? La questione non è da sottovalutarsi, soprattutto in relazione alle servitù esistenti a favore di fondi dominanti privati e a carico del pubblico.

Ai privati che vantano diritti non trascritti sugli immobili (o che non hanno trascritte le relative domande giudiziali) inseriti nel Piano conviene quindi affrettarsi: il termine scade il 30 luglio prossimo nei Comuni che hanno effettuato il deposito di preventivo e allegato l'ultimo giorno disponibile, cioè il 31 maggio. Per gli altri enti ancora prima: meglio verificare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'Esperto risponde

Oggi, nell'inserito allegato al Sole 24 Ore, il focus dedicato alle servitù

Immobili. Interventi obbligatori per nuove costruzioni, ampliamenti o grandi ristrutturazioni

## La casa si «veste» di pellicole

Le impone il Dpr sul rendimento energetico in alternativa alle tende

A CURA DI

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Tende o pellicole obbligatorie nei nuovi stabili e nelle ristrutturazioni che coinvolgano la facciata: i nuovi obblighi sono dettati dal Dpr 2 aprile 2009, n. 59 sul rendimento energetico degli edifici.

Le prescrizioni riguardano tutti gli immobili esistenti, con espressa eccezione solo di quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive, comprese quindi anche le residenze. È un passo in avanti sulla strada che valuta il risparmio energetico non solo come riduzione dei consumi di riscaldamento invernale, ma anche come taglio dei costi per il condizionamento estivo.

Gli edifici interessati

Il decreto traccia due tipi di opere coinvolte nella nuova prescrizione. All'articolo 4, comma 19, afferma che è obbligatoria la presenza di «sistemi schermanti esterni» in quattro casi:

- 1) nuove costruzioni;
- 2) ristrutturazioni integrali o demolizioni e ricostruzioni di edifici con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati;
- 3) ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- 4) ristrutturazioni totali del l'involucro edilizio.

Occorre chiarire innanzitutto i termini. Spiega Abramo Barlassina di Assites, l'associazione di settore: «I sistemi schermanti sono dispositivi mobili, che si estendono o si chiudono "a pacchetto" o ad avvolgimento, autonomi dalla vetrata, e in genere costituiti da lame di alluminio, di legno o in tessuto per esterno. Forse i più diffusi nell'immaginario collettivo sono le tende che sovrastano a pensilina le vetrine dei negozi e vengono in genere chiuse durante la notte.

Non sono invece sistemi schermanti, per esempio, le tapparelle, le veneziane apposte sui balconi, le imposte e gli scuri. Hanno come scopo essenziale la chiusura e l'oscuramento delle finestre stesse, con benefici anche per la coibentazione invernale».

Le schermature

Queste "schermature solari" (come sono anche definite) possono essere aperte o chiuse manualmente, oppure tramite un motore, o ancora essere collegate a sensori che permettono la loro regolazione automatica a seconda dell'irraggiamento solare. Il costo di un'installazione professionale può variare, a seconda delle tecnologie e dei materiali, da 400 a 1.500 euro per la copertura di un balcone di tre metri (con effetto, per esempio, su una portafinestra e una finestra) e da 200 a 600 euro per una finestra individuale.

L'articolo 4, al comma 20, dà la possibilità di scegliere tra sistemi schermanti (stavolta non necessariamente esterni) oppure sistemi filtranti, cioè pellicole da applicare sui vetri, in altri tre casi:

- 1) ristrutturazioni parziali o manutenzione straordinaria del l'involucro edilizio;
- 2) ampliamenti volumetrici sotto il 20%;
- 3) nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti.

I film autoadesivi

Afferma Elena Scialasciova di Assofilm, l'associazione di categoria: «Le pellicole sono film autoadesivi di materiale polimerico che possono modificare la trasmissione dell'energia solare, quella di ultravioletti, infrarossi e luce visibile. Si possono incollare e scollare sui vetri liberamente. Le più conosciute sono quelle "a specchio" applicate sui grandi complessi di uffici o commerciali, ma va imponendosi una nuova generazione di pellicole "selettive" che includono all'interno metalli come argento, nichel e oro: probabilmente sono un po' più costose ma filtrano soprattutto l'infrarosso permettendo meglio il passaggio della luce visibile e

attenuando l'effetto a specchio».

Pellicole a basse prestazioni sono disponibili anche nei centri commerciali con istruzioni per il "fai da te", d'altra parte gli esperti consigliano un lavoro professionale. In tal caso, con la mano d'opera, si oscilla da 50 a 80 euro al metro quadrato. Il difetto della selettive è che sono più deperibili sotto l'azione diretta dell'atmosfera esterna, compresi i fattori inquinanti, e hanno vita più breve se non sono poste all'interno del vetro ma recentemente sono state rese disponibili sul mercato anche di più resistenti. La garanzia per le interne è di 10 anni e per le esterne di 5, con durata effettiva, in entrambi i casi, di qualche anno in più, variabile anche a seconda dell'inquinamento dell'aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facciate protette per legge

L'ESTETICA

Il lato estetico è comunque preservato in caso di doppi e tripli vetri, mentre nel confronto tra gli altri due sistemi uno può prevalere sull'altro a seconda del tipo di immobile e del contesto architettonico in cui è inserito.

VETRI

Il pregio è che possono essere multifunzionali (contenimento termico e del rumore, funzione anti-effrazione, eccetera), il difetto è che in genere prevedono la sostituzione dell'infisso e alti costi di investimento iniziale, destinati però a ripagarsi.

SCHERMATURE E PELLICOLE

Le schermature hanno il difetto di costare più delle pellicole e di non permettere parzialmente la vista quando sono dispiegate. Le pellicole, d'altro canto, non funzionano a finestre aperte, durano meno e limitano l'apporto luminoso d'inverno.

Le indagini. I passi dell'amministrazione finanziaria

## L'Anagrafe tributaria fotografa i sospetti

IN CERCA DI RISCONTRI L'ufficio acquisisce le informazioni relative all'intero nucleo familiare e riferite a un arco di tempo più lungo del biennio

Stando alla più recente prassi in materia - cioè, la circolare 49/E del 2007 - gli uffici dovrebbero compiere passi preventivi e propedeutici all'esecuzione del controllo sintetico.

In primo luogo deve essere valutata la situazione reddituale del contribuente mediante l'acquisizione di tutti i dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, soprattutto con riferimento agli anni d'imposta "in odore" di accertamento. Dato essenziale, questo, al fine di riscontrare lo scarto di oltre il 25% tra il reddito "sinteticamente" attribuibile al soggetto e quello invece dichiarato, scarto richiesto dalla legge affinché possano essere applicate le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, del Dpr 600/1973.

L'acquisizione dei dati dovrebbe riguardare l'intero nucleo familiare del contribuente oggetto delle attenzioni del Fisco, perché il suo tenore di vita oppure la realizzazione di incrementi patrimoniali ben potrebbero dipendere dall'apporto di altri familiari: una sorta di "quoziente familiare", insomma, che evidenzia la complessiva disponibilità finanziaria dei diversi componenti il nucleo (coniugi e figli, su tutti).

Tuttavia, essendo l'accertamento sintetico fondato sulla valutazione di disponibilità di beni e servizi e su incrementi patrimoniali, è ragionevole che il visus dell'ufficio si estenda su un ambito temporale più ampio del biennio accertabile.

Questo obiettivo sarà raggiunto mediante la predisposizione di una serie storica reddituale, ossia dell'acquisizione dei redditi imponibili dichiarati per gli anni precedenti, che ben si prestano a considerare eventuali dinamiche giustificative di incrementi patrimoniali o dell'innalzamento del tenore di vita.

Successivamente, l'ufficio dovrebbe procedere all'acquisizione di elementi contabili ricavati da atti registrati in ambito "familiare": in proposito, la circolare prefigura la possibilità che, in ragione della documentata capacità contributiva di un parente del contribuente posto sotto osservazione, il controllo possa estendersi anche a terzi.

A questo punto, acquisiti i dati reddituali su ampia scala e tutte le risultanze disponibili concernenti gli atti soggetti a registrazione, l'ufficio potrebbe anche rendere noto al contribuente il procedimento in atto, mediante la notifica di una richiesta circa l'esistenza di ulteriori elementi - indice di capacità contributiva - si pensi a quelli "non tabellari" evidenziati nello schema - oppure notificargli un "invito a comparire" ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 218/1997, che gli permette l'avvio del contraddittorio ovvero la definizione della pretesa in fieri con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo.

Va sottolineato, infine, come in teoria l'ufficio possa anche abbandonare la strada del controllo sintetico inizialmente percorsa: in sostanza, se dalle indagini preliminari dovessero emergere elementi caratterizzati da un buon livello di "certezza", nulla vieta al Fisco di avviare un controllo specifico su una tipologia reddituale per la quale sono emerse circostanze che non impongono altre elaborazioni concettuali.

Basti pensare al fatto che nella fase preliminare delle indagini gli uffici sono chiamati a riscontrare i rapporti intrattenuti dal contribuente con altri soggetti quanto a rappresentanze e partecipazioni, mentre in una fase più avanzata del controllo il monitoraggio potrebbe anche estendersi all'analisi dei rapporti e delle operazioni proprie dell'ambito applicativo delle indagini finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati di Equitalia. Concesse 413mila autorizzazioni

## Cartelle fiscali a rate In soli cinque mesi richieste al raddoppio

La crisi spinge a posticipare soprattutto al Sud

Marco Mobili

Gianni Trovati

Il successo era stato immediato, fin dal suo esordio, ma a conti fatti quella del Fisco a rate è una moda che non passa mai. Anzi, il passare dei mesi fa crescere la popolarità della dilazione, a cui la crisi economica ha dato un altro forte colpo di acceleratore. Risultato: le richieste di rateizzazione dei debiti fiscali hanno superato quota 413mila, raddoppiando in cinque mesi il numero di istanze che avevano ottenuto il via libera nei primi 11 mesi di vita della possibilità di dilazionare le cartelle.

Mantenendo la stessa media degli importi registrati nel primo anno, le rate riguarderebbero ormai debiti per almeno 8 miliardi di euro; ma il calcolo è prudenziale, perché ad allungare la fila dei richiedenti in questi mesi sono soprattutto le imprese con ruoli a carico di parecchie decine di migliaia di euro.

A spiegare un'impennata di queste dimensioni, infatti, non può essere altro che la crisi di liquidità che sta interessando in questi mesi le casse di molti operatori economici. Una conferma arriva dalla carta d'identità delle domande di rateazione, che mostra un boom di richieste concentrato soprattutto nelle regioni del sud, tradizionalmente più deboli dal punto di vista economico, e del centro, cioè l'area più colpita dalla crisi economica (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno). Il raddoppio dei "piani di rientro" approvati da Equitalia nasce soprattutto dalle dinamiche vissute in Sardegna (istanze quadruplicate), Basilicata (triplicate), Puglia e Calabria, ma anche Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio superano nettamente il +100% rispetto a inizio febbraio. Gli sportelli (relativamente) più calmi si incontrano invece a Nord-Est, dal Veneto (che ha aumentato le rateizzazioni dell'83% rispetto a inizio febbraio) al Friuli Venezia Giulia (+65%). Unica eccezione: il piccolo Molise. A conti fatti il Sud, dove tra l'altro la concentrazione di imprese e grandi contribuenti è minore, le rateazioni interessano più di 9 cittadini ogni 10mila, con una frequenza maggiore di quasi il 50% rispetto a quella che si incontra nelle regioni settentrionali.

La possibilità di rateizzare i debiti fiscali iscritti a ruolo nasce all'inizio del 2008 con lo scopo di coinvolgere il più possibile i contribuenti in debito con l'Erario negli effetti della lotta all'evasione. Aprendo la porta a un calendario più disteso per i pagamenti, l'amministrazione finanziaria contava infatti di offrire nuove chance di fedeltà fiscale, e di allargare così i confini della base imponibile soggetta a una tassazione effettiva.

La vera sfida sarà però quella di verificare, anche a distanza di qualche anno, in che misura l'effetto di dilazionare i pagamenti coinvolga davvero anche soggetti che prima sfuggivano a qualsiasi versamento. Se così non fosse, a beneficiare della rateizzazione potrebbero essere principalmente solo i soggetti che comunque avrebbero pagato. Con preoccupanti pericoli sul fronte economico. Infatti, gli 8 miliardi almeno abbracciati dal sistema delle dilazioni superano ormai la somma che Equitalia riesce a riscuotere in un anno, e un successo di competenza può tradursi anche in un problema di cassa, influenzando negativamente sul bilancio annuale degli incassi dell'Erario.

Infine, occorre segnalare anche i primi concreti problemi sul fronte del contenzioso, che la corsa alla rateizzazione inizia a incrementare. Uno dei principali nodi dibattuti fra Equitalia e contribuenti è l'individuazione del giudice competente quando l'agente della riscossione dice no all'istanza di rateizzazione.

Mentre la Spa pubblica sostiene la competenza del giudice amministrativo, che i costi della gestione dei contenziosi ai Tar rendono poco appetibile per i contribuenti, il Tar del Friuli Venezia Giulia e la Ctp di Cosenza hanno ritenuto competente il giudice tributario. Se questa tendenza, assai meno onerosa per i contribuenti, dovesse trovare altre conferme è prevedibile che ogni richiesta respinta da Equitalia diventi oggetto di contestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime istruzioni per l'uso

## **Altre dilazioni solo a chi paga con regolarità**

GLI AGGIUSTAMENTI Previsto un correttivo che consideri l'incidenza del debito complessivo, comprensivo di interessi, non ancora scaduto

Carlo Nocera

Con la Direttiva 8 luglio 2009 Equitalia ha snellito la procedura di richiesta dell'ulteriore rateazione, vincolandola alla regolarità del piano ancora in essere. In sostanza, oltre alle obiettive difficoltà economiche è indispensabile documentare l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Ovviamente, in considerazione della possibile stratificazione sul vecchio debito di una nuova tranche frutto delle nuove cartelle, la direttiva contempla l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo, comprensivo di interessi di rateazione ed eventualmente di mora, non ancora scaduto.

Nel caso di ulteriore rateizzazione di importo superiore a 5.000 euro formulata da persone fisiche assume rilevanza l'indicatore Isee del nucleo familiare del debitore, per cui al fine di considerare l'incidenza del nuovo debito sulla rateazione già in essere, suscettibile di variare sia l'importo della rata sia la durata della stessa.

Pertanto, occorre confrontare il raggiungimento della cosiddetta "soglia di accesso" che, nell'ambito delle differenti classi previste dall'indicatore, sancisce la sussistenza della condizione di temporanea obiettiva difficoltà, mediante il nuovo importo rappresentato dalla somma del residuo non ancora scaduto e di quanto oggetto della nuova domanda.

Quanto alla documentazione da presentare, se la nuova istanza è stata presentata entro i dodici mesi dalla data di rilascio dell'Isee, stante la validità annuale della stessa il contribuente è esonerato dal produrre qualsiasi ulteriore elemento.

Passando agli altri soggetti - società di persone e di capitali, cooperative, associazioni, enti, eccetera - la Direttiva, ferma restando la regolarità dei pagamenti, sottolinea la necessità del nuovo confronto con gli indici di liquidità e Alfavincolanti per la dilazione dei pagamenti.

Per questa categoria di soggetti il nuovo debito per il quale è richiesta la rateazione è suscettibile di incidere sul numeratore dell'indice Alfa, che sarà costituito dalla sommatoria del debito residuo non ancora scaduto e degli importi scaturenti dalle nuove cartelle derivanti da ruoli, aggi, diritti di notifica delle cartelle ed eventuali interessi di mora e spese esecutive.

Quanto alla documentazione da allegare alle istanze, nessuna novità rispetto a quanto prescritto dalla direttiva del 6 ottobre 2008 per le diverse tipologie di soggetti, salvo che la nuova richiesta sia presentata entro i sei mesi dalla data della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza: in un caso del genere, infatti, l'unica variazione che dovrà essere registrata, riguarda il valore dell'indice Alfa, recante l'importo del nuovo debito complessivo.

Anche per questi contribuenti resta tuttavia ferma la possibilità che, malgrado la validità dei documenti richiesti e presentati in precedenza, in caso di peggioramento della situazione finanziaria questa situazione possa essere manifestata mediante il corredo di tutta la nuova documentazione all'istanza relativa all'ulteriore richiesta di dilazione.

Infine, va segnalato che la Direttiva per quanto riguarda le istanze da presentare a cura dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese in regimi semplificati, ha disposto l'elevazione da 15.000 a 25.000 euro la soglia del debito in relazione alla quale è obbligatorio corredare l'istanza con la comunicazione relativa agli indici di liquidità e indici Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati e che, quanto alla documentazione da produrre, si rende possibile la presentazione, alternativa, dell'atto costitutivo o dello statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NODI DA SCIOGLIERE DOPO IL G8

**Riforme, ecco tutte le sfide in lista d'attesa**

Riforme, ecco tutte le sfide in lista d'attesa Archiviato il successo del G8, il governo è atteso alla prova di importanti sfide: dalla crisi economica alle riforme; dai rapporti nella maggioranza, a quelli con il mondo cattolico; dal piano casa alla definitiva soluzione del problema rifiuti in Campania. La prossima settimana, densa di appuntamenti di politica economica, con la presentazione del Dpef e le modifiche alla nuova manovra anticrisi, si apre sull'onda delle parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano secondo cui: «il G8 rappresenta indubbiamente un riconoscimento e un successo per il presidente del consiglio Berlusconi». Ora si attende il Parlamento alla prova dei fatti. Il ministro leghista Roberto Calderoli ritiene che il banco di prova possa essere la Carta delle autonomie, che mercoledì approderà in Consiglio dei ministri. E fa ben sperare il fatto che la Carta sia figlia di quel federalismo fiscale, su cui il dialogo tra i poli si è effettivamente sviluppato. Ma prima ancora che venga avviato il discorso sulle riforme istituzionali, con la modifica dei regolamenti parlamentari, o che riprenda il dibattito sulle intercettazioni, rimandato a dopo l'estate, sono i temi economici il nodo su cui rischia di incagliarsi subito la dialettica politica a partire dallo scudo fiscale per i capitali in rientro dall'estero e dall'aumento dell'età pensionabile per le donne.

FISCO

**Federalismo, due anni per l'attuazione**

CLAUDIO RIZZA

IL FEDERALISMO fiscale è stato approvato ma il suo cammino sarà ancora lungo. Due anni per l'attuazione, durante i quali una commissione paritetica dovrà definirne i decreti attuativi. E 5 anni di regime transitorio. Questo l'iter. Che partirà mercoledì con il varo della Carta delle Autonomie da parte del consiglio dei ministri. Ma la partita politica sarà altrettanto interessante: la Lega ha fin dal primo momento cercato di coinvolgere l'opposizione per costruire attorno al federalismo una ciambella di salvataggio. Operazione che finora ha avuto successo: l'approvazione in Parlamento è avvenuta a larga maggioranza, con l'unico no dell'Udc. L'intento è tenere aperto il dialogo con il centro sinistra. Dopo il federalismo c'è un'unica altra riforma che tenterà di decollare a fine anno: la forma di governo. Il punto di partenza sarebbe la bozza messa a punto da Luciano Violante nella scorsa legislatura. Dove, oltre alla modifica del bicameralismo e alla riduzione del numero dei parlamentari, si danno più poteri al presidente del Consiglio che nomina e revoca i ministri, che viene nominato dal capo dello Stato ma di fatto è eletto dal popolo, e si introduce una sorta di "sfiducia costruttiva" per cui la sfiducia al governo deve essere chiesta da un terzo dei deputati. Verso un premierato piuttosto che il semi presidenzialismo alla francese.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**E domani tocca all'ultimo Dpef: dal 2010 non ci sarà più**

Il governo illustrerà alle parti sociali lo stato dell'economia, con il Pil 2009 previsto a -5,2%. Poi via al tavolo sulla moratoria-crediti

Da domani governo e parti sociali saranno al lavoro sul Dpef, il documento di programmazione economica che quest'anno, però, potrebbe essere definitivamente arrivato al capolinea. Infatti, dovrebbe essere l'ultima volta che il Consiglio dei ministri (in programma per mercoledì mattina) varerà il documento così come lo conosciamo. Dopo l'approvazione della riforma della Finanziaria, il Dpef andrà in pensione e sarà sostituito dal Dfp (Decisione di finanza pubblica). Domani pomeriggio, comunque, a sedersi al tavolo saranno sindacati, imprese, rappresentanti del mondo bancario, regioni ed enti locali. Il governo illustrerà a Confindustria e alle altre parti sociali il nuovo quadro di previsioni dell'economia del Paese. Il Pil nel 2009 dovrebbe scendere fino a toccare la soglia del -5,2% e il deficit invece è visto in salita al 5,3% del prodotto interno lordo. Si tratta di previsioni peggiori rispetto a due mesi fa quando nella Ruef (Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica) il governo stimava un calo del 4,2% per il Pil e un disavanzo/ Pil al 4,6%. Gli occhi sono però puntati sul 2010 quando dovrebbero arrivare i primi segnali di ripresa: la crescita dovrebbe tornare positiva, seppur di poco, e si dovrebbe arrestare l'ascesa del disavanzo. Dal canto loro, i sindacati domani torneranno alla carica sia sul fisco - al primo posto la richiesta di sgravi per i lavoratori dipendenti e i pensionati, una sorta di «Tremonti-ter» ad hoc - sia sull'occupazione e gli ammortizzatori sociali, compresa la richiesta al governo di risorse per i rinnovi contrattuali degli oltre 3,5 milioni di dipendenti pubblici in scadenza a fine anno. Ma la settimana che si apre oggi vedrà anche un altro appuntamento importante: quello fra governo, Abi e Confindustria sul tema «caldo» della moratoria dei crediti alle imprese, un punto chiave tra quelli presentati da Emma Marcegaglia per migliorare la liquidità del sistema Italia. Tra queste rientra anche la richiesta, contenuta in una lettera della presidente di Confindustria al premier Silvio Berlusconi, di sospendere o quanto meno allentare i rating di Basilea 2, i meccanismi automatici di valutazione delle imprese, in base ai quali viene concesso il credito.

RIPARTONO LE RIFORME

**Badanti e Tremonti-ter nella «manovra d'estate»**

Inizia oggi l'iter parlamentare del decreto legge anti crisi, da approvare in tempi stretti perché scade a fine agosto. Tra i provvedimenti attesi, lo scudo fiscale e l'aumento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego.

Laura Verlicchi

Entra nel vivo oggi l'esame alla Camera del decreto con le nuove misure anticrisi, già ribattezzato «manovra d'estate». Il tempo stringe, perché il dl scade a fine agosto e quindi restano a disposizione poche settimane per l'esame parlamentare, considerando anche la chiusura per le ferie estive. Quindi, il testo dovrà essere approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze entro venerdì (il 20 luglio infatti è già stabilito l'approdo in aula) e già si prevede battaglia su molti temi. Sono numerose infatti le questioni aperte sulle quali il governo potrebbe intervenire, dall'introduzione dello scudo fiscale all'operazione «pensioni rosa» per la parità uomo-donna nel pubblico impiego. E nel decreto dovrebbe finire anche la regolarizzazione di colf e badanti. Il totomodifiche si giocherà fra domani e mercoledì, quando verranno decise le correzioni da apportare al provvedimento. Le votazioni dovrebbero partire appunto da mercoledì proprio per consentire di chiudere l'esame del dl entro venerdì. Poi, il provvedimento passerà all'esame del Senato.

Sostituiva il sindaco di Roma Alemanno

## **Ancisi a Cernobbio per l'Anci**

RAVENNA. Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha presieduto nei giorni scorsi, a Villa d'Erba di Cernobbio il Consiglio nazionale dell'associazione dei comuni italiani (Anci), di cui è vice-presidente vicario del presidente Alemanno. Il consiglio ha discusso e approvato la linea politica dei comuni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

## La stangata sui Comuni

Cambia l'autovelox, i soldi presi dalle multe andranno all'ente proprietario della strada

**VILLAFRANCA.** Sono a rischio i bilanci di alcuni Comuni della Lunigiana. Giovedì la Camera dovrebbe votare alcune importanti modifiche al codice della strada.

Una riguarda direttamente i bilanci di Comuni come Villafranca, Aulla, Pontremoli che hanno l'abitudine di sistemare gli autovelox lungo la statale della Cisa.

Bene la nuova norma prevede che i proventi delle multe non vadano più al Comune ma all'ente proprietario della strada (provincia, Regione, Anas, etc).

Una vera stangata per i bilanci che in alcuni casi si reggono sull'autovelox.

Si tratta, secondo il Corriere della Sera, il vero succo della riforma. «È finita l'epoca dei Comuni furbi - scrive il quotidiano - che piazzano autovelox e macchinette ovunque per battere cassa - dice Valducci - per prima cosa, gli autovelox non potranno più essere comprati con le multe dei cittadini. Fino ad ora i produttori di macchinette dicevano ai Comuni: "Non dovete tirare fuori neppure un soldo, ci ripagherete con il 20-30 per cento delle multe incassate". Tutto questo non sarà più possibile. Inoltre, le polizie locali potranno mettere gli autovelox dove vogliono, ma i proventi andranno ai proprietari delle strade, se quindi sono strade extraurbane le multe non finiranno più nelle casse del Comune, ma in quelle dell'Anas o della Provincia». Gli enti locali dovranno anche destinare il 50 per cento degli introiti alla sicurezza stradale secondo un rigido schema di ripartizione dei fondi che dovrà essere relazionato al ministero.

Insomma una vera rivoluzione che creerà non pochi grattacapi alle amministrazioni della Lunigiana. L'unico vero punto dove «sistemare» l'autovelox è infatti la statale della Cisa e poche altre strade.

PATTO DI STABILITA'

**Tetti di spesa penalizzanti**

Il Patto di stabilità nasce ai tempi dell'euro per ridurre il deficit degli enti locali. Nel luglio scorso il governo impose ai Comuni di spendere quest'anno quanto effettivamente speso nel 2008 più il 10%. Gli enti però pagano in ritardo, quindi il totale delle fatture è molto inferiore ai fondi realmente impegnati. Di qui il paradosso: i soldi entrano in cassa ma non possono essere spesi per via del "tetto" 2008.

## Ronde e telecamere: fondi ai Comuni per 10 milioni

Sicurezza in Fvg

**TRIESTE.** È stato definitivamente approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 2009. Il piano è stato recepito dal Governo del Friuli Venezia Giulia su proposta dell'assessore regionale alla Sicurezza Federica Seganti, che ha sottolineato l'importanza di intervenire adeguatamente al fine di continuare a garantire il lavoro sinergico degli operatori della sicurezza, incrementando così il livello di vivibilità. «Le azioni promosse lo scorso anno hanno prodotto dei buoni risultati» ha osservato l'assessore, notando come, salvo che per i furti nelle abitazioni, sia stato registrato nel 2008 una diminuzione della criminalità in regione.

Con l'assestamento di bilancio, sono stati messi quasi 10 milioni di euro a disposizione della realizzazione del programma che, completato con le modifiche suggerite dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla competente Commissione consiliare, delinea le azioni da sviluppare nell'anno in corso, raggruppandole sostanzialmente in due aree. La prima prevede interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e alla promozione della legalità anche attraverso accordi con lo Stato; la seconda riguarda i progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza. Nel primo caso le risorse stanziati ammontano complessivamente a 4 milioni e gli interventi da realizzare comprendono il monitoraggio degli organici e dei mezzi della Polizia locale e dell'operatività di Corpi e Servizi; lo sviluppo di metodologie operative più moderne con la sperimentazione di nuove tecnologie e l'implementazione dei mezzi in dotazione alle Forze di Polizia e alla Polizia locale favorendo lo sviluppo di sinergie operative. Ma si provvederà anche a dar sostegno agli Enti locali che presentano particolari criticità, a promuovere la collaborazione tra diversi organismi istituzionali contro le attività delittuose e sostenere l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la messa a norma, la manutenzione di immobili destinati a caserme dei Carabinieri.

I fondi stanziati per la seconda tranche di interventi ammontano a 5.665.000 euro e sono previsti finanziamenti ai progetti relativi agli impianti di videosorveglianza, il potenziamento e l'interconnessione delle Sale operative delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale e il rinnovo delle dotazioni di quest'ultima. Verranno inoltre promossi il contrasto dei fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole e le iniziative che incrementino la sensazione di sicurezza tra le fasce deboli della popolazione. Per quanto riguarda i progetti dei Comuni e delle Province, i fondi a disposizione saranno erogati in base a graduatorie e andranno da un massimo di 260 mila euro per le associazioni di Comuni che comprendano anche un capoluogo di provincia ad un minimo di 40 mila euro per Comuni singoli e con popolazione fino a 5 mila abitanti.

Tornando al problema dei reati contro il patrimonio, il dato relativo a questi episodi di delinquenza non si discosta in modo significativo dall'andamento nazionale e si assesta attorno alla metà dei reati commessi sul territorio regionale, rappresentando qui l'emergenza criminale più evidente. Una situazione, nota l'assessore Seganti, agevolata dalla posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, luogo di transito di merci e di persone provenienti dall'estero, e in particolare dai Paesi dell'Est Europa. Una posizione che, rileva l'assessore, se da un lato conferisce al Friuli Venezia Giulia un ruolo importante in ambito transfrontaliero e internazionale, dall'altro rende più difficoltosa la ricerca degli autori dei furti e il recupero degli oggetti.

Potere e territorio Lo scalo di Montichiari e A2A tra i dossier caldi

## Tra Provincia e Capitale La doppia vita di Molgora

Il sottosegretario di Tremonti, presidente leghista a Brescia, tiene l'incarico a Roma. La «sfida» al sindaco Paroli (Pdl)

JACOPO TONDELLI

Non era entusiasta di fare il presidente della Provincia di Brescia, e forse è anche per questo che per il momento ha tenuto un piede ben piantato a Roma.

Daniele Molgora è stato da poco eletto e qualche polemica sul doppio, anzi triplo incarico, continua a circolare. Non si dimetterà da parlamentare e, soprattutto, per ora resterà sottosegretario all'economia e finanze di Giulio Tremonti, mentre in Provincia si è tenuto per sé una delega pesante, come quella al bilancio, in una giunta costruita su equilibri paritari tra Pdl e Lega. Qualche osservatore attento della realtà bresciana dice che «l'accumulo di cariche non va bene, e se lo fa un leghista dà anche più nell'occhio. Ma in un'ottica di territorio, anche un po' campanilistica, meglio che lo tenga lui, e ben stretto, quel posto al ministero».

Le ragioni per tollerare uno strappo all'etica (e all'estetica) del Carroccio sono diverse, a partire da un bilancio provinciale in sofferenza e inadeguato, quindi, a dare respiro a un sistema economico territoriale nel pieno di una crisi che morde una delle province più industrializzate del mondo, e che ha spostato i pagamenti in modo quasi generalizzato a 150 giorni. A Brescia, insomma, anche dalle parti dell'Api presieduta da Luciano Gaburri, o di quell'imprenditoria diffusa che l'ha votato compatto non solo perché leghista, ma anche perché è lui, si fa affidamento sulla relazione solida che il commercialista 47enne ha costruito negli anni con Giulio Tremonti.

Già, perché il suo sottosegretariato non è solo storia dell'ultima legislatura, ma inizia invece nel 2001 quando, sempre al fianco di Giulio Tremonti, un non ancora quarantenne bresciano fece il suo ingresso nelle stanze della politica che conta. Se Tremonti l'ha voluto con sé anche tornando - più forte che mai - al ministero, è perché di Molgora si fida davvero e con lui ha stabilito un rapporto solido. Tanto che, tra le sue deleghe, spicca la questione altamente simbolica quanto spinosa dal punto di vista della cassa del federalismo fiscale, accanto a quella in materia di evasione fiscale.

I terreni su cui Molgora dovrà provare a «spendere» il canale diretto con Giulio Tremonti sono quindi, anzitutto, legati al bilancio provinciale su cui il neopresidente avrebbe già iniziato proprio una «due diligence», per capire dove stanno i problemi ereditati dalle scorse gestioni, e in particolare dagli ultimi otto anni in cui l'ente è stato guidato dal forzista Alberto Cavalli. La vicenda presenta in verità qualche profilo imbarazzante, per la nuova giunta, visto che la delega ai conti della provincia era in mano a un leghista come Guido Bonomelli. Il forte debito (circa 400 milioni) che pesa sui conti dell'ente ora guidato da Molgora costa in termini di interessi e drena liquidità, in mesi in cui proprio la crisi di cassa sta rendendo, a Brescia e dintorni, meno efficace lo strumento dei Confidi. Il sottosegretario presidente starebbe quindi studiando strumenti alternativi per immettere carburante finanziario nel motore dell'economia bresciana, e c'è chi parla perfino di «Tremonti bond provinciali». Le risorse sono tutte da trovare e non si può escludere che proprio Molgora decida di fare cassa con partecipazioni che, per il momento, son state più l'occasione per compensare i malumori con qualche poltrona che non il luogo per fare strategie politico-territoriale. Un esempio? L'aeroporto di Montichiari, naturalmente, il cui sviluppo futuro, tante volte annunciato, è reso davvero problematico dal fitto reticolo di aerostazioni che stanno tra Milano e il Nordest. Montichiari, come l'aeroporto di Verona, è controllato dalla Catullo, che sarà chiamata a breve a un aumento di capitale, e di cui la Provincia detiene il 5%.

Tra i primi problemi concretamente operativi che Molgora dovrà affrontare c'è proprio questo: aderire all'aumento di capitale o cercare un acquirente per fare cassa?

Più di lungo periodo, invece, sarà il confronto tra il neopresidente e il primo cittadino di Brescia, il forzista legato alla Compagnia delle Opere e a Roberto Formigoni Adriano Paroli. L'operato del sindaco che ha

interrotto la lunga egemonia cattolico-democratica rappresentata per due mandati da Paolo Corsini è guardato con particolare attenzione dalla Lega. I suoi movimenti bruschi su A2A hanno lasciato più di una perplessità e qualche malcontento, che il Carroccio ha espresso con certa schiettezza. Nel consiglio di gestione rinnovato dopo le cadute, peraltro, siede ora anche Franco Baiguera, commercialista in quota Lega. Il suo legame con il sottosegretario, presidente e collega Molgora, è assai solido e risalente nel tempo.

*jtondelli@corriere.it*

Foto: Incarichi Daniele Molgora, classe 1962, sottosegretario all'Economia e appena eletto presidente della Provincia di Brescia

Foto: Sponde A sinistra il ministro Giulio Tremonti, Sopra Luciano Gaburri, che presiede l'Api di Brescia